

**Consorzio Le Fonti Monteloro**

**Regolamento del servizio**  
**Acquedotto**

**Distribuzione e fornitura dell'acqua potabile**

## INDICE

### INDICE

#### NORME GENERALI

- Art. 1 Ente gestore e norme per la fornitura dell'acqua
- Art. 2 Obbligatorietà del Regolamento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Sistema di distribuzione dell'acqua

#### NORME TECNICHE

- Art. 5 Manutenzione delle condotte idriche
- Art. 6 Installazione del contatore
- Art. 7 Custodia del contatore
- Art. 8 Spostamento del contatore
- Art. 9 Limitatori di portata
- Art. 10 Interruzione del servizio
- Art. 11 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata
- Art. 12 Collegamenti degli impianti e degli apparecchi
- Art. 13 Impianti di pompaggio
- Art. 14 Serbatoi
- Art. 15 Installazione di disconnettori sulle utenze.
- Art. 16 Modifiche degli impianti idrici privati
- Art. 17 Vigilanza impianti ed apparecchi

#### MONITORAGGIO E VERIFICA DEI CONSUMI

- Art. 18 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto
- Art. 19 Addebiti vari

#### DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 20 Prelievo e fornitura d'acqua con mezzi diversi dalla normale rete di distribuzione
- Art. 21 Crisi idrica da scarsità.
- Art. 22 Crisi qualitativa
- Art. 23 Applicabilità del diritto comune

## **NORME GENERALI**

### **Art. 1 Ente gestore e norme per la fornitura dell'acqua**

Il presente Regolamento si applica a tutti gli utenti del Consorzio Le Fonti Monteloro nei quali il servizio acquedotto sia assunto da idoneo gestore , in seguito denominato in breve con il termine "Azienda". Esso regola le modalità d'erogazione del servizio.

Gli utenti sono i Consorziati del Consorzio Le Fonti – Monteloro, e per tanto i rapporti tra utenti e l'Azienda avvengono attraverso il Consorzio, per tanto ogni reclamo, osservazione, o richiesta di informazione deve essere fatto al Consorzio stesso, che provvederà a: controllare il corretto operato dell'Azienda e fornirà tutte le informazioni relative allo svolgimento del servizio, sentita l'Azienda.

### **Art. 2 Obbligatorietà del Regolamento**

Il rispetto del presente Regolamento è obbligatorio per tutti i Consorziati con riferimento all'art.14 (uso dei beni consortili) e Art. 22 (Attribuzioni), più specificatamente lettera i) dello statuto del Consorzio.

### **Art. 3 Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti
2. Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione
3. Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra
4. Disconnessione: separazione fisica di due condotte o dell'allacciamento dalla condotta principale
5. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri
6. Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere
7. Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione
8. Portata istantanea: misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo
9. Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate
10. Presa stradale: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale
11. Punto di consegna:
  - a) Per utenze singole: è rappresentato dal contatore consortile posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata gestita dal Consorzio .
  - b) Per utenze raggruppate servite da un unico contatore: è rappresentato dal contatore consortile posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata.
12. Riattivazione: ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore divisionale che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dall'Azienda per conto del Consorzio, per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento
13. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni
14. Sospensione della fornitura: temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica
15. Tipologia d'utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
16. Articolazione tariffaria: elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo

17. Unità immobiliare: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi
18. Utenze divisionali: utenze situate all'interno di un condominio, servite dal contatore del punto fornitura.
19. Punto fornitura : Contatore posto idraulicamente a monte dei contatori divisionali (siano essi per la abitazioni o per l'irrigazione). Il punto fornitura è munito di valvola di intercettazione a monte e regolazione a valle del contatore. Esso rappresenta il limite di competenza del sistema idrico del Consorzio Le Fonti.

#### **Art. 4 Sistema di distribuzione dell'acqua**

Il Consorzio tramite l'Azienda garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla ad uso potabile secondo le vigenti norme.

Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile o, comunque, per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dalle parti.

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).

#### **NORME TECNICHE**

#### **Art. 5 Manutenzione delle condotte idriche**

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente all'Azienda e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro. L'inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta le azioni a norma di legge da parte del Consorzio.

#### **Art. 6 Installazione del contatore**

L'acqua viene somministrata attraverso il contatore.

Esso sarà collocato nel luogo stabilito dall'Azienda; ogni modifica della collocazione del contatore nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso dell'Azienda.

I contatori sono installati esclusivamente dall'Azienda restando di esclusiva proprietà del Consorzio. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dall'Azienda in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Azienda.

#### **Art. 7 Custodia del contatore**

L'Azienda provvede alla manutenzione dei contatori di proprietà del Consorzio.

La manomissione dei sigilli apposti dall'Azienda, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua, comporterà la denuncia del fatto alle competenti autorità.

In caso di perdite d'acqua tra il punto di consegna, ed i contatori posti all'interno del condominio, il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. In caso di inottemperanza da parte del condominio l'Azienda potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

#### **Art. 8 Spostamento del contatore**

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti dell'Azienda o da personale incaricato dalla stessa.

L'utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale dell'Azienda o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, fermo restando l'obbligo per l'utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

#### **Art. 9 Limitatori di portata**

L'Azienda ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

#### **Art. 10 Interruzione del servizio**

L'Azienda garantisce un'erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore od a necessità di lavori.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, l'Azienda avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

L'Azienda s'impegna ad informare gli utenti in maniera tempestiva.

#### **Art. 11 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata**

Le opere realizzate dopo il punto fornitura (valvola di regolazione a valle del contatore) sono di proprietà dell'utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi all'adduzione dell'acqua.

Le tubazioni di derivazione d'utenza a valle del contatore generale, collocate a cura dell'utente in aree private, devono essere messe in opera seguendo le norme di buona tecnica.

Nell'interno degli immobili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini.

Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.

Nessuna tubazione dell'impianto potrà, di norma, sottopassare od essere posta all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

I contatori dell'acqua al punto fornitura, non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti dell'Azienda o da personale incaricato dalla stessa.

L'Azienda provvede alla manutenzione dei contatori di proprietà del Consorzio ed ha la facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi e seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del contatore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'utente nel rispetto delle normative vigenti.

#### **Art. 12 Collegamenti degli impianti e degli apparecchi**

E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

E' vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento all'Azienda degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

### **Art. 13 Impianti di pompaggio**

Gli apparecchi per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

### **Art. 14 Serbatoi**

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

### **Art. 15 Installazione di disconnettori sulle utenze.**

Tutti gli utenti diversi dall'uso abitativo e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dall'Azienda, per evitare possibili reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, l'Azienda potrà esigere, oltre all'installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l'impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal personale dell'Azienda, che l'utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l'erogazione dell'acqua.

### **Art. 16 Modifiche degli impianti idrici privati**

Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d'accumulo, di cui ai precedenti Artt. 13 e 14, dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua.

L'Azienda si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.

In caso di inadempienza l'Azienda ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni. Qualora si tratti di modifiche atte ad avere un migliore afflusso dell'acqua, l'Azienda declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione nel caso esse non siano eseguite.

### **Art. 17 Vigilanza impianti ed apparecchi**

L'Azienda ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale dell'Azienda o dalla stessa incaricato.

I dipendenti e/o gli incaricati dell'Azienda, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in relazione al presente Regolamento.

In caso di opposizione o di ostacolo, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze.

## **MONITORAGGIO E VERIFICA DEI CONSUMI**

### **Art. 18 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto**

Come disciplinato nei precedenti articoli, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.

La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (Artt. 13, 14, 15 e 16 del presente Regolamento);
- b) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte dell'Azienda (Art. 17 del presente Regolamento);
- c) in caso di pericolo per persone o cose.
- d) Inadempienza contrattuale nei confronti del Consorzio come da art.22 dello statuto e previa delibera sanzionatoria del C.d.A.

### **Art. 19 Addebiti vari**

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a) penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori (addebito dei costi di manodopera e materiali per il ripristino)
- b) corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;

## **DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 20 Prelievo e fornitura d'acqua con mezzi diversi dalla normale rete di distribuzione**

L'Azienda stabilirà norme specifiche per il prelievo e la fornitura sia d'acqua potabile sia d'acqua non potabile attraverso:

- autocisterne private o altri mezzi di trasporto su gomma;
- contenitori per acqua potabile
- reti diverse dal normale sistema di distribuzione dell'acqua potabile.

### **Art. 21 Crisi idrica da scarsità.**

In caso di prevista scarsità, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti dall'attività di gestione del servizio, l'Azienda deve informare il Consorzio Le Fonti e proporre le misure da adottare per coprire il periodo di crisi.

Il Consorzio si pronuncia in merito prescrivendo le idonee misure alternative.

Tali misure possono comprendere:

- L'invito all'utenza al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- Limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;
- Turnazione delle utenze;

In ogni caso, allo scopo di garantire equità di trattamento tra gli utenti, provvederà a richiedere l'intervento delle autorità competenti in caso di abusi od inosservanze alle disposizioni emanate dal Consorzio per fronteggiare l'eventuale crisi da scarsità.

### **Art. 22 Crisi qualitativa**

Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti dalla legge, l'Azienda, può erogare acqua non potabile, purchè ne dia preventiva e tempestiva comunicazione alle autorità competenti ed all'utenza e comunque subordinatamente al nullaosta dell'Autorità Sanitaria Locale.

### **Art. 23 Applicabilità del diritto comune**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

In ogni caso il Consorzio provvederà a richiedere l'intervento delle autorità competenti od il ricorso alle vie legali in caso di abusi od inosservanze alle disposizioni emanate dal Consorzio stesso.